

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2015, n. 1-2405

Accordo quadro ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Considerato che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" prevede al comma 89 che lo Stato e le Regioni procedano all'attribuzione e al riordino delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della stessa legge;

rilevato che la Regione Piemonte ha provveduto al riordino e alla riallocazione delle funzioni non fondamentali con la legge regionale "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni)" n. 23 del 29 ottobre 2015, entrata in vigore in pari data;

dato atto che l'art. 10, comma 2 della legge regionale sopraccitata prevede che nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91 della L. 56/2014, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuova, per gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014 ("Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali") la stipulazione di un accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso e che l'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all'articolo 4 del citato d.p.c.m.;

sottolineato che, ai sensi dello stesso art.10, comma 2, l'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale;

evidenziato che sono stati effettuati appositi incontri tecnici preparatori per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 10 sopra citato;

rilevato che l'Osservatorio si è riunito nelle date del 28 ottobre 2015 e del 5 novembre 2015 in merito alla definizione dei contenuti dell'accordo quadro, e che i rappresentanti delle Associazioni degli enti locali e delle Amministrazioni coinvolte hanno concordato sulla necessità di adottare criteri integrativi idonei a contemperare le esigenze organizzative della Regione e degli enti di area vasta alla luce del nuovo riparto di funzioni disposto dalla L.R. n. 23/2015, nonché della significativa riduzione del numero di dipendenti in forza agli enti, determinatasi nel periodo intercorso fra l'entrata in vigore della legge n.56/2014 e della legge regionale di riordino;

dato atto che nella seduta del 5 novembre 2015 sono stati condivisi in via definitiva i contenuti dell'accordo nel testo allegato in bozza alla presente deliberazione per farne parte integrante;

dato altresì atto che è stata esperita la fase di relazione sindacale di cui all'art. 10 comma 2 con incontri del 27 ottobre 2015 e del 30 ottobre 2015;

precisato che il testo definitivo è stato trasmesso in data 6 novembre 2015 ai Presidenti delle Associazioni degli enti locali componenti l'Osservatorio, al Sindaco della Città metropolitana, ai Presidenti delle Province piemontesi e alle Organizzazioni sindacali;
tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi delle forme di legge,

delibera

- di recepire, per i motivi di cui in premessa, i contenuti dell'accordo quadro promosso dalla Regione ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 nel testo allegato in bozza alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- di dare mandato al Presidente della Regione di sottoscrivere l'accordo quadro di cui trattasi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA
LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 29 OTTOBRE 2015
"RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE ALLE PROVINCE IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTA'
METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E SULLE FUSIONI DI COMUNI)"**

TRA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

I PRESIDENTI DELLE PROVINCE PIEMONTESI

E IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ha stabilito che le Regioni e lo Stato procedano all'attribuzione e al riordino delle funzioni diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 85 della stessa legge;
- la Regione Piemonte ha provveduto al riordino e alla ricollocazione delle funzioni non fondamentali con la legge regionale "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni)" n. 23 del 29 ottobre 2015;
- l'art. 10, comma 2 della predetta legge regionale prevede che nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91 della L. 56/2014, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014, la stipulazione di un accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso. L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale;
- l'art. 10, comma 4 della predetta legge regionale prevede il solo concorso annuale alle spese per il personale adibito alle funzioni in materia di ambiente, per una percentuale massima del 40% della spesa complessiva sostenuta al 31/12/2015 dalle province e dalla città metropolitana, ripartita tra gli enti sulla base di specifici accordi, distinti dall'accordo quadro di cui sopra.

dato atto che sono stati effettuati appositi incontri tecnici preparatori per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 10 sopra citato;

dato altresì atto che è stata esperita la fase di relazione sindacale di cui all'art. 10 comma 2;

tutto ciò premesso,

le parti convengono sui seguenti punti:

1. Per l'individuazione dei contingenti del personale da trasferire nel ruolo separato regionale di durata transitoria previsto dall'art. 12, comma 3 per lo svolgimento delle funzioni riallocate alla Regione individuate all'allegato A della l.r n. 23/2015 e per le funzioni confermate o delegate alle province e alla Città metropolitana individuate nella tabella allegata al presente accordo, oltre ai criteri di cui all'art. 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014, si osservano i seguenti criteri:

A) CONTINGENTE DI PERSONALE DA TRASFERIRE PER LE FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE

I contingenti, numerici e nominativi, del personale provinciale da trasferire per l'esercizio delle funzioni riportate alla competenza regionale vengono individuati con riferimento,

- al personale delle **categorie** *addetto alle funzioni alla data dell'8.4.2014 e successivamente integrato per le unità necessarie a garantire il corretto svolgimento delle funzioni in sostituzione del personale cessato, nel limite della spesa complessiva per le funzioni riportate alla competenza regionale;*
- al personale **dirigenziale** *addetto alle funzioni alla data dell'8.4.2014. Le eventuali successive integrazioni vengono valutate sulla base del principio dell'adeguatezza organizzativa da parte della Regione derivante dallo svolgimento diretto della funzione e della rilevanza o complessità organizzativa di ciascuna funzione, tenuto altresì conto delle prospettive di collocazione in quiescenza.*

Qualora risultino assegnate a tali funzioni ulteriori unità di personale, sia delle categorie che dirigenziale, rispetto al quadro rilevato alla data dell'8 aprile 2014, la Regione effettua comunque una valutazione degli scostamenti in incremento correlandoli agli effettivi ed attuali fabbisogni professionali, salvo che la differenziazione incrementale di personale non derivi dall'attuazione di pronunciamenti giudiziari antecedenti all'entrata in vigore della Legge di riordino.

B) CONTINGENTE DI PERSONALE DA TRASFERIRE PER LE FUNZIONI CONFERMATE O DELEGATE ALLE PROVINCE E ALLA CITTÀ METROPOLITANA

I contingenti, numerici e nominativi, del personale provinciale da trasferire per l'esercizio delle funzioni confermate o delegate alle province e alla Città metropolitana vengono individuati con riferimento,

- al personale delle **categorie** *addetto alle funzioni alla data dell'8.4.2014 e successivamente integrato per le unità necessarie a garantire il corretto svolgimento delle funzioni in sostituzione del personale cessato, nel limite della spesa complessiva per le funzioni di cui sopra;*
- al personale **dirigenziale** *addetto alle funzioni alla data dell'8.4.2014. Le eventuali successive integrazioni sono assentite qualora l'Ente attesti lo svolgimento in via prevalente delle funzioni, la complessità organizzativa della struttura cui il dirigente è preposto ed il non superamento del limite della spesa complessiva.*

Qualora risultino assegnate a tali funzioni ulteriori unità di personale rispetto al quadro rilevato alla data dell'8 aprile, le stesse sono inserite nel contingente solo se l'incremento deriva dall'attuazione di pronunciamenti giudiziari antecedenti all'entrata in vigore della Legge di riordino.

2. CONTINGENTE DI PERSONALE DA TRASFERIRE PER LE FUNZIONI TRASVERSALI

Per l'individuazione dei contingenti del personale di cui all'art. 10, comma 3 da trasferire nel ruolo separato regionale di durata transitoria previsto dall'art. 12, comma 3 per lo svolgimento di funzioni generali e di supporto, il cui costo è pari al 10% della relativa spesa alla data del 31.12.2015, si osservano i seguenti criteri:

2.1) CRITERI GENERALI

- a. individuazione del numero dei dipendenti per ciascuna provincia/Città metropolitana nel rispetto del tetto complessivo del 10% della spesa per tali funzioni generali di supporto, con facoltà, in via residuale, di prendere in considerazione anche le disponibilità del personale a supporto delle funzioni fondamentali.
- b. L'individuazione dei dipendenti verrà effettuata secondo le modalità ed i criteri specificati in apposito avviso redatto dalla Regione Piemonte per manifestazione di interesse al trasferimento presso la Regione nel ruolo transitorio regionale.
- c. Nell'avviso saranno individuate, sulla base dei fabbisogni della Regione, nella percentuale del 60% del 10% della spesa per le funzioni generali di supporto, le categorie, le figure professionali e la sede di lavoro del personale. Ogni Ente di area vasta provvederà a diffondere al proprio interno l'avviso, a ricevere le candidature e a verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti, trasmettendo, al termine delle procedure, alla Regione le disponibilità acquisite.
- d. In merito al personale a supporto delle funzioni riconferite presso le Province si prevede un criterio di individuazione di figure professionali per una complessiva spesa riferita al 40% del 10% della spesa per le funzioni generali di supporto. Tali dipendenti verranno

individuati dalle singole Province e dalla Città Metropolitana mediante procedura di selezione con l'obbligo di dare comunicazione alla Regione degli esiti della ricerca congiuntamente ai nominativi dei dipendenti da inserire nel ruolo transitorio regionale per tali funzioni.

- e. Tra i dipendenti delle funzioni trasversali sono ricompresi anche i dirigenti nella percentuale massima del 3% del 10%, del personale dirigenziale, con professionalità specialistica riferita alle esigenze derivanti dal complessivo riordino delle funzioni, sulla base di apposito avviso riservato al personale dirigenziale successivamente alla definizione degli assetti strutturali della Regione Piemonte.
- f. Verrà istituita, presso la Regione, apposita Commissione valutativa per la selezione delle candidature ai fini dell'individuazione dei nominativi del personale da trasferire. Qualora necessario, prima della validazione degli elenchi provvisori del personale da trasferire in Regione, la direzione competente in materia di personale effettua un esame con le Province/Città metropolitana, volto a comporre le situazioni di criticità riferite alla ripartizione del personale per ciascun ente, nell'ambito dei limiti della relativa spesa.
- g. Fermo rimanendo il principio della disponibilità al trasferimento, qualora le procedure evidenzino un insufficiente numero di manifestazioni di interesse al trasferimento rispetto ai fabbisogni richiesti, nell'ambito dell'esame congiunto di cui al punto precedente verranno effettuate le valutazioni necessarie atte a comporre il quadro definitivo del personale da trasferire.

2.2) CRITERI RIFERITI ALL'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI NOMINATIVI RELATIVI AI FABBISOGNI DI REGIONE

Nell'ambito dei criteri per la selezione dei contingenti nominativi relativi ai fabbisogni di Regione trovano applicazione i seguenti ulteriori criteri di preferenza:

- a. I dipendenti devono avere almeno 3 anni di permanenza nella funzione/attività trasversale (a parità prevale la maggiore anzianità di servizio fino ad un massimo di 10 anni; se vi è ancora parità prevale la minore età).
 - b. Qualora non si esaurisca il fabbisogno per le funzioni generali per figura professionale, ove vi sia scollamento tra fabbisogni e profili il dipendente potrà rendersi disponibile alla riqualificazione professionale.
 - c. I dipendenti sono invitati a comunicare la disponibilità a lavorare a Torino.
 - d. In considerazione della concentrazione a Torino dei fabbisogni, si prevede l'attivazione di modalità di lavoro a distanza o domiciliare ove compatibili con le attività da affidare e con riferimento ai carichi di famiglia, condizioni di disabilità ed età anagrafica.
 - e. I dipendenti possono dichiarare interesse per una sola figura professionale (e rendersi disponibili per una assimilabile).
3. negli accordi di cui all'art. 10, comma 6 è nominativamente individuato il personale escluso dal trasferimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della stessa l.r. n. 23/2015 per cui è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016 e per il quale la Regione attiva forme di avvalimento;
4. in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 5 della l.r. n. 23/2015, il personale che svolge le funzioni di polizia amministrativa locale, connesse alle funzioni oggetto di riordino, dotato di qualifica di agente/ufficiale di PG e/o di PS (ivi compresi i funzionari addetti ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole – SAV) di cui all'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.

Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) il cui contingente numerico è definito in un numero massimo di 143 unità, è individuato in appositi elenchi nominativi allegati agli accordi di cui all'art. 10, comma 6, ai fini dell'avvalimento dell'attività degli stessi da parte della Regione per le funzioni ad essa riallocate o da parte delle Province per le funzioni confermate o delegate, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni stesse; nei singoli accordi è quantificata la relativa spesa a carico della Regione, che complessivamente viene determinata con il presente accordo quadro nell'importo massimo di euro 5.840.000.

5. il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione in sede di stipulazione degli accordi con le singole Province/Città metropolitana sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, salvo diverse valutazioni economico-organizzative;
6. si rinvia ad un successivo accordo la definizione dei costi di funzionamento per la gestione del personale collocato nel ruolo regionale separato e distaccato per lo svolgimento di funzioni confermate o delegate alle province e alla Città metropolitana; in tali costi è compreso quello del personale distaccato per svolgere le funzioni generali di supporto, nonché per l'utilizzo di beni immobili delle province per effettive necessità della Regione;
7. si rinvia ad una specifica convenzione tra Regione e singole Province/Città metropolitana la definizione delle procedure per la ricollocazione del personale impiegato nei centri per l'impiego, a seguito della stipula della convenzione tra lo Stato e la Regione prevista dall'art. 15, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78.

Il Presidente della Regione Piemonte
(firmato digitalmente)

Il Sindaco della città metropolitana di Torino
(firmato digitalmente)

Il Presidente della provincia di Alessandria
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Asti
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Biella
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Cuneo
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Novara
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Vercelli

(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia del Verbano Cusio
Ossola

(firmato digitalmente)

ELENCO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI NON FONDAMENTALI SULLA BASE DELLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE

SOMMARIO

AGRICOLTURA	pag. 2
ATTIVITA' PRODUTTIVE (Artigianato)	pag. 3
ATTIVITA' PRODUTTIVE (Industria)	pag. 4
ATTIVITA' PRODUTTIVE (Commercio)	pag. 4
ATTIVITA' PRODUTTIVE (Carburanti)	pag. 4
ATTIVITA' PRODUTTIVE (Miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere)	pag. 5
CACCIA E PESCA	pag. 5
COLTIVAZIONE, RACCOLTA E VALORIZZAZIONE DEL TARTUFO	pag. 8
CULTURA	pag. 8
EDILIZIA	pag. 9
ENERGIA	pag. 9
FORESTE	pag. 10
FORMAZIONE PROFESSIONALE	pag. 11
ISTRUZIONE	pag. 11
OPERE PUBBLICHE E DIFESA DEL SUOLO	pag. 12
OPERE PUBBLICHE E DIFESA DEL SUOLO (Espropriazioni)	pag. 12
POLITICHE GIOVANILI	pag. 13
POLITICHE SOCIALI (ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO)	pag. 13
PROTEZIONE CIVILE	pag. 15
SANITA'	pag. 15
SERVIZI PER IL LAVORO	pag. 15
SPORT	pag. 17
TRASPORTI (Programmazione e gestione dei servizi di TPL su gomma)	pag. 17
TRASPORTI (Concessioni per autostazioni)	pag. 17
TRASPORTI (Autorizzazioni all'uso di servizio di linea)	pag. 17
TRASPORTI (Incentivi per il rinnovo del materiale rotabile)	pag. 18
TRASPORTI (Impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone)	pag. 18
TRASPORTI (Trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)	pag. 18
TRASPORTI (Regolazione e vigilanza in materia di navigazione interna)	pag. 19
TRASPORTI (Contratti collettivi nazionali TPL)	pag. 19
TURISMO	pag. 19
VINCOLO IDROGEOLOGICO	pag. 21

LEGENDA:

- In carattere nero sono riportate le funzioni oggetto di riconferma in capo alle province
- In carattere blu sono evidenziate le funzioni già di competenza provinciale che a seguito della l.r. 23/2015 di riordino sono riallocate in capo alla Regione
- In carattere rosso sono evidenziate le funzioni provinciali che con la l.r. 23/2015 sono state abrogate
- In carattere verde sono evidenziate le funzioni attribuite ex novo alle province dalla l.r. 23/2015
- In carattere azzurro sono evidenziate le mere attività, che non sono configurabili come funzioni amministrative in senso tecnico
- In carattere verde limone sono evidenziate le funzioni relative alla vigilanza.
- In giallo sono evidenziate le funzioni per le quali si rende necessaria una successiva revisione ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della l.r. 23/2015

Torino, 13 novembre 2015

MACROFUNZIONI	FUNZIONI CONFERITE	RIFERIMENTO NORMATIVO REGIONALE
AGRICOLTURA	- Formulazione dei programmi operativi annuali.	L.r. 17/99, art. 10, c. 5
	<ul style="list-style-type: none"> - Attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali - Interventi per la gestione di quote di produzione; - Funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali; - Rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari; - Approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario; - Interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende; - Interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali; - Interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali; - Interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale; - Interventi relativi alle infrastrutture rurali; - Interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento; - Interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali; - Interventi per l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa l'agricoltura biologica; - Attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico; - Interventi relativi all'attività agrituristica. 	L.r. 17/99, art. 2, c. 1
	<ul style="list-style-type: none"> - Svolgimento dei servizi per il prelievo e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo; - Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 - rilevazioni statistiche nazionali e regionali; - Accertamento e controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti da regolamenti comunitari; - Vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli 	L.r. 17/99, art. 2, comma 3

	funzionali.	
	- Istituzione del Servizio antisofisticazioni vinicole, nomina ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, accertamento delle violazioni in materia di repressione delle frodi in ambito vinicolo e rilascio del certificato di iscrizione all'anagrafe vitivinicola.	L.r. 39/80, artt. 2, 3 bis
	- Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.	L.r. 29/08, art. 5
	- Riconoscimento e vigilanza sui consorzi dei produttori agricoli per la difesa/assicurazione delle produzioni agricole.	L.r. 27/82, art. 2
	- Espressione parere circa il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione; - Espressione parere circa la delimitazione dei comprensori di bonifica; - Espressione parere circa il piano regionale di bonifica e di tutela del territorio regionale; - Espressione parere circa la delimitazione di comprensori di irrigazione; -Espressione parere circa la riorganizzazione dei consorzi di irrigazione; - Partecipazione tramite l'Unione Province Piemontesi alla Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione	L.r. 21/1997 artt. 2, 7, 11, 44, 51 e 63
	- Svolgimento di compiti specifici relativi all'attuazione di misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie, a seguito di accordi con la Regione	L.r. 6/2013, art. 9
	- Ricevimento e verifica dei riconoscimenti di idoneità degli operatori previsto dall'art. 8, comma 5 e dall'allegato III, primo capoverso, numero 2 del d.lgs.220/1995; - Presentazione notifiche attività operatori; - Funzioni di vigilanza sugli Organismi di controllo; - Rappresentanza nell'ambito della Consulta regionale per l'agricoltura biologica.	L.r. 13/1999, artt. 3, 4, 6 e 9
ATTIVITA' PRODUTTIVE (Artigianato)	- Cooperazione degli enti locali interessati (n.d.r.: anche le province) nella realizzazione e gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dell'UE o di iniziative comunitarie riservati alla Regione. ¹	L.r. 44/00, art. 13, co. 3
	- Concorso alla definizione della programmazione	L.r. 44/00, art. 14

¹ Si tratta di attività mai concretizzata per cui si rende necessaria una sua revisione ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della l.r. 23/2015.

	regionale in materia di aree attrezzate artigianali, mediante programmi provinciali o metropolitani (attività di concertazione);	
ATTIVITA' PRODUTTIVE (Industria)	<ul style="list-style-type: none"> - Cooperazione degli Enti locali interessati (n.d.r.: anche le province) nella realizzazione e gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dell'UE o di iniziative comunitarie riservati alla Regione;² - Concorso alla definizione della programmazione regionale in materia di attività produttive mediante programmi provinciali;³ - Attività di promozione, d'intesa con la Regione e gli Enti locali, sede di Sportello unico, di iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività produttive e ad attrarre sul territorio nuovi insediamenti produttivi. 	L.r. 44/00, artt. 17, 18, 24
ATTIVITA' PRODUTTIVE (Commercio)	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto alla valutazione di progetti di insediamenti commerciali sottoposti alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 12 aprile 1996. 	L.r. 40/98, allegato B1 - n. 17 costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.
	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione alla programmazione regionale della rete distributiva per il possibile insediamento della grande distribuzione in ambiti extraurbani (rilascio parere obbligatorio su progetto comunale). 	L.r. 28/99 DCR 563-13414/1999
	<ul style="list-style-type: none"> - Nel contesto della programmazione regionale della rete distributiva, partecipazione alle procedure per l'individuazione delle aree extraurbane ed urbano periferiche di insediamento della grande distribuzione (addensamenti A5 e localizzazioni L.2): parere. 	L.r. 28/99 D.C.R 563-13414/1999
ATTIVITA' PRODUTTIVE (Carburanti)	<p>Rilascio autorizzazioni per :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL; - l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso bombole e/o attraverso serbatoi. 	LR. 44/00, art. 53

² Attività concretamente mai realizzata per cui si rende necessaria una sua revisione ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della l.r. 23/2015.

³ Attività concretamente mai realizzata per cui si rende necessaria una sua revisione ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della l.r. 23/2015.

ATTIVITA' PRODUTTIVE (Miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere)	<ul style="list-style-type: none"> - Funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere; - Istruttoria delle istanze per l'attività estrattiva di cava (nuova cava, rinnovo modifica e subingresso) svolta attraverso la conferenza di servizi; - Predisposizione dei Piani di settore dell'attività estrattiva (PAEP); - Attività relativa ai procedimenti di autorizzazione in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere. 	<p>L.r. 44/00, artt. 29, 30, 31 e 32</p> <p>L.r. 69/78, art. 4</p> <p>Funzioni attribuite ex novo dalla l.r. 23/2015</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Concorso alla vigilanza sulla utilizzazione delle cave e torbiere attuata dalle amministrazioni comunali. 	<p>L.r. 69/78, art. 19, co.3</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle normative statali e regionali della VIA per le attività estrattive di cava per le quali sono state conferite le attività istruttorie ex art. 31, LR 44/00. 	<p>L.r. 40/98</p>
CACCIA E PESCA	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica; - Istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna; - Autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati; - Autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica; - Autorizzazioni per la cattura, l'inanellamento e l'utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico; - Attività ispettiva in materia di caccia e pesca; - Attività di promozione faunistica. 	<p>L.r. 17/99, art. 2, comma 2</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione piani di contenimento del numero dei cinghiali e risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per danni arrecati. 	<p>L.r. 9/00, art. 2</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio autorizzazioni per l'attività di tassidermia nonché per la detenzione di spoglie imbalsamate e preparazioni tassidermiche; adempimenti per la nomina e funzionamento della Commissione d'esame per l'accertamento di idoneità allo svolgimento dell'attività di tassidermia; - Svolgimento esami per abilitazione venatoria; - Gestione del fondo regionale per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;⁴ - Opzione caccia, come stabilita dall'art. 12 della legge 157/1992; 	<p>L.r. 5/2012, art. 40, comma 2 DPGR 19.2.2001, n. 2/R, artt. 3 e 5</p> <p>L.r. 5/2012, art. 40, comma 2 DGR n. 211-4413 del 30.7.2012</p> <p>L.r. 5/2012, art. 40, commi 2, 8 lett. a) e 9</p> <p>L.r. 5/2012, art. 40, comma 2 DGR n. 211-4413 del 30.7.2012</p>

⁴ La competenza si attiva a condizione che siano previsti i singoli stanziamenti annuali stabiliti dalle leggi regionali di approvazione del bilancio

	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazioni gare cani e calendari addestramento cani; - Autorizzazioni all'istituzione zone di addestramento cani; - Autorizzazioni all'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale e ornamentale; - Applicazione delle sanzioni, contenzioso e relativo introito. 	L.r. 5/2012, art. 40, comma 6
	<ul style="list-style-type: none"> - Vigilanza sugli allevamenti di cinghiali e controlli sull'applicazione del tatuaggio. 	L.r. 47/89, artt 3 e 4
	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione della costituzione del comitato di bacino nonché la stipula di specifiche convenzioni; - Costituzione del comitato consultivo provinciale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di ambienti acquatici e di pesca e definizione della disciplina di funzionamento; - Svolgimento delle attività di ripopolamento, immissione e prelievo a fini gestionali della fauna ittica. 	L.r. 37/06, artt. 5, 7, 9, 17
	<ul style="list-style-type: none"> - Stesura di piani provvisori nelle more dell'approvazione del piano ittico regionale; - Istituzione e concessione di zone turistiche di pesca nelle more dell'approvazione del piano ittico regionale e provinciale 	L.r. 37/06, art. 10
	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione della pianificazione definita a livello regionale; - Classificazione delle acque in zone ittiche, individuazione delle zone ittiche, redazione ed aggiornamento della carta ittica provinciale; - Individuazione delle zone di pesca e i corpi idrici ove è possibile praticare la pesca professionale; - Definizione dei programmi di incremento e ripopolamento della fauna ittica; - Definizione dei programmi e interventi di tutela degli ecosistemi acquatici e della fauna acquatica; - Promozione di forme di collaborazione con le organizzazioni piscatorie riconosciute e con i comitati di bacino; - Censimento dei diritti esclusivi di pesca; - Valutazioni circa la qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici sulla base di parametri fisici, chimici e biologici significativi, a integrazione dei monitoraggi effettuati ai sensi della normativa in materia di tutela delle acque; - Raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alla consistenza delle popolazioni delle specie ittiche presenti nelle acque provinciali; - Individuazione delle popolazioni acquatiche 	L.r. 37/06, art. 11

	<p>appartenenti alle specie autoctone in funzione della tutela e della fruizione del bene;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazioni quantitative e qualitative utili per la razionalizzazione dei ripopolamenti; - Predisposizione dei dati sulla capacità biogenica dei corsi d'acqua, al fine di individuare anche le misure minime di cattura; - Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione; - Individuazione dei bacini di pesca; - Individuazione dei centri ittogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono destinato ai ripopolamenti e alla tutela della biodiversità; - Definizione programmi di formazione e aggiornamento degli agenti di vigilanza e degli altri soggetti coinvolti nella gestione dell'attività piscatoria; - Elaborazione progetti di interesse provinciale; - Previsione degli oneri finanziari e delle risorse connessa all'attuazione del piano. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione dei corpi idrici ove consentito l'esercizio della pesca professionale 	L.r. 37/06, art. 18
	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca; - Disposizioni circa il divieto di pesca temporaneo per determinate specie; - Riconoscimento delle organizzazioni piscatorie - Autorizzazione, ai fini della salvaguardia della fauna ittica, relativa alla messa in secca di corsi d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche. - Disposizioni sulle modalità e criteri per gli adempimenti relativi agli impianti e bacini privati per la pesca a pagamento e provvedono quando l'impianto è collegabile in modo diretto o indiretto con acque pubbliche, all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona. - Adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona; - Esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca; - Disciplina della pesca professionale, rilascio licenza e iscrizione dei titolari di licenza di pesca professionale in un elenco aggiornato; - Autorizzazione alla pesca a scopo scientifico e agli interventi di protezione ittica, attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, protezione e tutela della fauna e degli ambienti acquatici. 	L.r. 37/06, artt. 3, 4, 12, 13, 14, 18, 22

	<ul style="list-style-type: none"> - Vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative; - Disciplina e coordinamento dell'attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti abilitati. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione dei corsi di qualificazione e aggiornamento per il riconoscimento della qualità di guardia ittica volontaria e rilascio attestato d'idoneità. 	L.r. 37/06, art. 24
	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione all'espletamento di gare di pesca. 	DPGR 10/01/2012 n. 1/R art. 25
	<ul style="list-style-type: none"> - Le province, in caso di uso civico di pesca, rilasciano un parere di conformità dei regolamenti comunali, previsti all'articolo 9, alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). 	L.r. 29/09, art. 5, co. 1
COLTIVAZIONE, RACCOLTA E VALORIZZAZIONE DEL TARTUFO	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata; - Rilascio tesserino, previo esame di idoneità, per la raccolta dei tartufi; - Vigilanza sull'applicazione della citata legge. 	L.r. 16/08, artt. 5, 9 e 13
CULTURA	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione e coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale in accordo con i Comuni e gli enti interessati; - Promozione e coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore; - Coordinamento dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, collaborando alla formazione del sistema informativo regionale; - Sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali; - Incremento del patrimonio pubblico di beni culturali sia mediante acquisto diretto, sia mediante l'esercizio del diritto di prelazione o di esproprio; - Programmazione degli interventi di interesse locale, in materia di attività culturali e spettacolo, secondo gli indirizzi generali definiti; - Promozione delle attività espositive e delle arti visive; - Tutela, valorizzazione e promozione dell'originale patrimonio linguistico; - Promozione delle attività musicali, teatrali, di 	L.r. 44/00 art. 126

	<p>danza, cinematografiche, di rassegne e festival;</p> <p>- Promozione dell'orientamento musicale e più in generale dell'educazione permanente.</p>	
EDILIZIA	<p>- Predisposizione e gestione di un sistema informativo, articolato su base comunale, finalizzato all'individuazione del fabbisogno abitativo;⁵</p> <p>- Formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;</p> <p>- Vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile delle cooperative edilizie comunque fruitori di contributi pubblici, anche attraverso l'acquisizione dei verbali redatti a seguito delle ispezioni e revisioni ai sensi del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).</p>	<p>l.r. 44/00, art. 90, comma 1</p> <p>l.r. 44/00, art. 90, comma 2, lett. a)</p> <p>l.r. 44/00, art. 90, comma 2, lett. b)</p>
ENERGIA	<p>- Definizione di apposite linee guida per l'applicazione della l.r. 31/2000;</p> <p>- Esercizio del controllo sul corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali;⁶</p> <p>- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ai fini dell'applicazione della presente legge;</p> <p>- Sorveglianza e applicazione delle sanzioni previste dalla citata legge sugli impianti di illuminazione privati.</p>	<p>L.r. 31/00, art. 5</p> <p>Funzione aggiornata nella sua dicitura dalla l.r. 23/2015</p>
	<p>- Organizzazione di un sistema informativo coordinato;</p> <p>- Concorso nella definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico attraverso l'adozione di specifici piani e programmi;</p> <p>- Rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e</p>	<p>L.r. 44/00, artt. 36 e 53</p>

⁵ Funzione, strettamente collegata alla programmazione regionale, che necessita di una revisione ai sensi dell'art. 21, comma 1 della l.r. 23/2015.

⁶ Funzione mai effettivamente svolta per cui si rende necessaria una revisione ai sensi dell'art. 21, comma 1 della l.r. 23/2015.

	<p>terziarie, nonché al relativo controllo integrato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllo e uso razionale dell'energia e del risparmio energetico;⁷ - Rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato; - Funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza, del piano regionale energetico-ambientale; - Redazione ed adozione di programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; - Rilascio degli atti autorizzativi all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservati alla competenza dello Stato, nonché al rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali non riservati alla competenza dello Stato; - Rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione; - Esercizio, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera e), della l.r. 44/2000, delle funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai comuni. 	L.r. 23/02, art. 3
	<ul style="list-style-type: none"> - Svolgimento periodico degli accertamenti e delle ispezioni previsti dalla normativa nazionale in materia energetica. 	l.r. 3/2015, art. 40
	<ul style="list-style-type: none"> - Funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e totalmente ricompresi all'interno di un ambito territoriale ottimale. 	Funzioni attribuite ex novo dalla l.r. 23/2015
FORESTE	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione ed adozione del piano forestale territoriale (eccetto CM e VCO). 	L.r. 4/09, art. 10
	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione di un programma provinciale di sviluppo per il settore forestale. 	L.r. 4/09, art. 26
	<ul style="list-style-type: none"> - Funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni della citata legge 	L.r. 4/09, art. 35
	<ul style="list-style-type: none"> - Sportelli forestali⁸ 	L.r. 4/09, art. 15

⁷ Attività mai effettivamente svolta per cui si rende necessaria una sua revisione ai sensi dell'art. 21, comma 1 della l.r. 23/2015.

⁸ Non sono mai stati istituiti dalle Province, ma presso gli uffici regionali collocati sul territorio, quindi, mediante convenzione, presso le Comunità Montane e gli Enti Parco. Si rende pertanto necessaria una revisione della funzione stessa ai sensi dell'art. 21, comma 1 della l.r. 23/2015.

FORMAZIONE PROFESSIONALE	- Concorso con la Regione alla programmazione, attuazione e valutazione del sistema regionale di formazione ed orientamento professionale, formulando proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali.	l.r. 44/00, art. 76, co. 3
	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione dei fabbisogni formativi; - Coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico; - Nomina delle Commissioni d'esame e rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle province, per i quali provvede la Regione; - Attuazione di specifici progetti volti al potenziamento tecnico e della dotazione di personale degli uffici provinciali competenti in materia di formazione ed orientamento professionale; - Aggiornamento anche da parte delle agenzie formative del sistema informativo regionale sulla formazione e l'orientamento professionale a supporto dell'attività di valutazione; - Gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all'articolo 18 della l.r. 63/1995, ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive; - Funzioni e compiti relativi agli istituti professionali (ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, finanziamento e la vigilanza) - Riconoscimento dei corsi realizzati da soggetti diversi dalle agenzie formative e esercizio della vigilanza sugli stessi. 	l.r. 63/95, art. 9 l.r. 44/00, art. 77
	- Promozione della qualificazione dell'offerta formativa dell'apprendistato.	l.r. 2/07, art. 3
	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione nell'ambito delle proprie competenze dei criteri e delle modalità di finanziamento della formazione degli apprendisti e dei tutori aziendali; - Promozione della qualità e diffusione di un'adeguata offerta formativa per gli apprendisti. 	l.r. 2/07, art. 8
ISTRUZIONE	- Concorso con la regione nell'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio universitario (programmazione e finanziamento dello sviluppo universitario).	l.r. 44/2000, art. 123
	- Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali	l.r. 28/2007, art. 15

	nel quadro degli accordi di programma di cui all' art. 17 della LR 1/2004 diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo.	
	<ul style="list-style-type: none"> - Concorso all'elaborazione del piano triennale regionale in materia di diritto allo studio; - Promozione della stipulazione degli accordi di collaborazione tra gli enti territoriali, le istituzioni scolastiche autonome e le agenzie formative accreditate con il coinvolgimento dei servizi sociali, sanitari, culturali e del lavoro di cui all'articolo; - Predisposizione ed approvazione del piano annuale degli interventi in materia di assistenza scolastica; - Predisposizione ed approvazione del piano annuale degli interventi in materia di prevenzione e recupero dell'abbandono scolastico; - Predisposizione ed approvazione del piano annuale degli interventi in materia di dotazioni librarie. 	L.r 28/2007, art. 30
OPERE PUBBLICHE E DIFESA DEL SUOLO	<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione, approvazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di competenza provinciale; - Dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità dei lavori, espropriazione per pubblica utilità nonché occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza provinciale o soggetti ad autorizzazione provinciale e per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati; - Accertamento dei danni alle opere pubbliche competenza provinciale in conseguenza di eventi calamitosi. 	L.r. 44/00, art. 67
	<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e sorveglianza di opere idrauliche di qualsiasi natura riguardanti corsi d'acqua superficiali o laghi naturali di interesse regionale, nonché compiti di polizia idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 	L.r. 44/00, art. 60, co. 3
OPERE PUBBLICHE E DIFESA DEL SUOLO (Espropriazioni)	- Istituzione in ogni provincia, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, della commissione provinciale espropri, i cui compiti concernenti il funzionamento delle commissioni sono delegati (alle province), che vi provvedono attraverso un ufficio di segreteria per ciascuna commissione, assegnando ad esso il personale necessario.	L.r. 5/02, artt. 1, 3

POLITICHE GIOVANILI	<p>Concorso alla realizzazione (e gestione) del programma regionale degli interventi e servizi per i giovani con ripartizione ai Comuni delle risorse e dei finanziamenti regionali, finalizzandone l'utilizzo al perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale; predisposizione annuale dei rispettivi piani interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio in attuazione del programma regionale.</p>	<p>L.r. 44/2000, artt. 131 e 133</p>
POLITICHE SOCIALI (associazionismo e volontariato)	<p>- Concorso alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio.</p> <p>- Attribuzione delle seguenti funzioni:</p> <p>a) partecipazione all'elaborazione degli strumenti di programmazione;</p> <p>b) raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse pubbliche e private e sull'offerta di servizi del territorio di competenza;</p> <p>c) coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli enti locali interessati;</p> <p>d) promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;</p> <p>e) diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;</p> <p>f) competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, sezioni provinciali dell'Albo regionale delle Cooperative sociali;</p> <p>g) formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'università, compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti;</p> <p>h) competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;</p> <p>i) realizzazione di altri interventi per la promozione e l'integrazione dei servizi sociali locali;</p> <p>j) istituzione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall'autorità giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore;</p> <p>k) competenze, attribuite dalla legge o dagli</p>	<p>L.r. 1/2004, art. 5; L.r. 18/94, artt. 2, 3, 4, 5, 6 L.r. 38/94; L.r. 3/73</p> <p>L.r. 18/1994, artt. 2, 3 e 4</p>

	<p>statuti, in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona e nomina dei membri dei consigli di amministrazione quando questa sia attribuita dagli statuti alla regione;</p> <p>l) controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario.</p> <p>- Delega, fino alla trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, delle seguenti funzioni:</p> <p>a) vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;</p> <p>b) nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB quando questa sia di competenza regionale</p>	<p>L.r. 1/2004, art. 5, comma 3</p> <p>Funzione integrata dalla l.r. 23/2015 con relativo adeguamento della funzione di cui alla lett. b).</p>
	<p>- Attivazione delle procedure per la mobilità del personale in servizio a tale data, con le garanzie previste dalle norme contrattuali vigenti, o per il trasferimento dell'equivalente in denaro;</p> <p>- Trasferimento della proprietà o degli altri diritti in base ai quali le province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero dell'equivalente in denaro;</p> <p>- Trasferimento annuale, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie equivalenti a quelle utilizzate per l'esercizio 2000 al netto degli importi erogati da altri enti;</p>	<p>L.r. 1/2004, art. 5, comma 5</p>
	<p>- Competenze in materia di associazioni di promozione sociale: conservazione, gestione e aggiornamento della sezione provinciale del registro regionale; favorire lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale</p>	<p>L.r. 7/06, artt. 8 e 11</p>
	<p>- Sostegno alle attività di integrazione dei cittadini stranieri.</p>	<p>L.r. 64/89, art. 10</p>
	<p>- Rilevazione fabbisogno e pianificazione della localizzazione dei Centri Antiviolenza sulla base delle proposte pervenute dagli enti locali, singoli e associati;</p> <p>- Predisposizione di progetti di formazione</p>	<p>L.r. 16/2009, art. 7 DPGR n. 17/R del 2009, artt. 5, 7 DGR n. 26-1871 del 21.4.2011</p>

	<p>permanente e organizzazione corsi per coloro che operano nelle strutture;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento annuale all'assessorato regionale competente sull'andamento e sulla funzionalità dei Centri, raccolta dati. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Funzioni di conservazione dell'archivio storico delle funzioni di assistenza alla maternità e all'infanzia (funzioni svolte in passato dai servizi provinciali); - Ricezione, archiviazione e conservazione delle c.d. "buste chiuse", relative ai dati anagrafici della donna che si sia avvalsa del diritto alla segretezza del parto ed al non riconoscimento del proprio nato. 	<p>L.r. 16/2006, art. 1 DGR n. 11-7983 del 7.1.2008</p>
PROTEZIONE CIVILE	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi; - Attuazione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e predisposizioni dei piani provinciali di protezione civile secondo gli indirizzi regionali; - Attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; - Attuazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi; - Vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti anche di natura tecnica da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992; - Interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato e l'attuazione di periodiche esercitazioni e, in accordo con la Regione, di appositi corsi di formazione. 	<p>L.r. 44/00, art 71 L.r. 7/2003, artt. 11 e seg.</p>
SANITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Vigilanza in materia di tutela e controllo animali da affezione. 	<p>L.r. 34/93, art. 15</p>
SERVIZI PER IL LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione ed approvazione dei piani provinciali degli interventi di cui all'articolo 17 (n.d.r.: Piani provinciali degli interventi); - Organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al capo VI, fatta eccezione per quelle che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2; - Affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni 	<p>L.r. 34/08, art. 9</p>

	concernenti le procedure ad evidenza pubblica;	
	- Approvazione del piano provinciale degli interventi concernenti le funzioni ad esse attribuite, nel rispetto degli obiettivi e delle priorità stabiliti dal programma triennale regionale di cui all'articolo 15 e dai conseguenti atti di indirizzo regionali.	L.r. 34/08, art. 17
	- Gestione delle attività inerenti gli interventi di politica attiva del lavoro previsti al capo VI, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.	L.r. 34/08, art. 20, co. 1, lett. g)
	- Concorso alla elaborazione del programma triennale delle politiche del lavoro previsto all'articolo 15 (n.d.r. Programma triennale delle politiche del lavoro); ⁹	L.r. 34/08, art. 9
	- Collaborazione con la Regione nell'attività di promozione e realizzazione di analisi del mercato del lavoro;	L.r. 34/08, art. 14
	- Collaborazione con la Regione nell'ambito delle procedure d'accreditamento degli operatori pubblici e privati	L.r. 34/08, art. 21
	- Realizzazione di cantieri di lavoro in base alle risorse finanziarie attribuite dalla Regione.	L.r. 34/08, art. 32
	- Individuazione dei criteri e delle priorità di utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione per la concessione dei contributi per l'inserimento lavorativo di determinati soggetti (soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione; soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale).	L.r. 34/08, art. 33
	- Concorso con la Regione all'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all'art. 12 bis della l. 68/1999, previa individuazione delle stesse attraverso i centri per l'impiego e gestione del relativo fondo (n.d.r.: Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).	L.r. 34/08, artt. 34, 35
	- Attivazione di idonei servizi finalizzati al mantenimento del posto di lavoro delle persone disabili;	L.r. 34/08, art. 36
	- Erogazione di risorse finanziarie per i progetti di inserimento lavorativo.	
	- Concorso con la Regione e gli enti locali, alla concessione di contributi, finanziamenti agevolati e garanzie di accesso al credito, servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica finalizzati anche al trasferimento di impresa extra famiglia, nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego.	L.r. 34/08, art. 42
	- Prevenzione, in concorso con la Regione, enti locali e parti sociali di situazioni di crisi	L.r. 34/08, art. 43

⁹ Funzioni (anche tutte quelle successive evidenziate in giallo) che, in quanto correlate a quella già riallocata in capo alla Regione (evidenziata in carattere blu), necessitano di una revisione ai sensi dell'art. 21, comma 1 della l.r. 23/2015.

	territoriali, settoriali ed aziendali e salvaguarda dei livelli occupazionali; - Promozione di progetti di ricollocazione professionale nel mercato del lavoro a favore di determinati soggetti.	
	- Formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 165/2001 ai fini della riqualificazione professionale e ricollocamento presso altre amministrazioni	L.r. 34/08, art. 44
	- Concorso con la Regione nell'attuazione di interventi specifici di politica attiva del lavoro a favore delle donne.	L.r. 34/08, art. 51
	- Promozione e incentivazione, in concorso con la Regione e gli Enti Locali, di forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53; - Sostegno, anche finanziario, di progetti proposti da aziende e da enti.	L.r. 34/08, art. 53
SPORT	- Progettazione e realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione della pratica sportiva.	L.r. 93/95, art. 2

TRASPORTI ¹⁰ (Programmazione e gestione dei servizi di tpl su gomma)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmazione ed amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di linea, estesi ai bacini di traffico o alle aree omogenee e comprensivi della rete e dei servizi su gomma, funiviari e lacuali, ed accertamenti sulla sicurezza e regolarità dell'esercizio per i servizi di propria competenza; - Individuazione e finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti; - Indirizzo e promozione dell'integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali; - Individuazione e finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole. 	<p>L.r. 1/00, art. 5, comma 1</p> <p>L.r. 1/00, art. 5, comma 2, lett. b)</p> <p>L.r. 1/00, art. 5, comma 2, lett. c)</p> <p>L.r. 1/00, art. 5, comma 2, lett. d)</p>
TRASPORTI (Concessioni per autostazioni)	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio delle concessioni di autostazioni per servizi di linea. 	<p>L.r. 1/00, art. 5, comma 2, lett. e)</p>
TRASPORTI (Autorizzazioni all'uso di servizio di linea)	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio, sospensione revoca dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente. 	<p>L.r. 1/00, art. 5, comma 2, lett. g)</p>
TRASPORTI (Incentivi per il rinnovo del materiale rotabile)	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi per il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea. 	<p>L.r. 3/2000, art. 5</p>
TRASPORTI (Impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone)	<p>Qualora gli impianti insistano sul territorio di più Comuni facenti parte della medesima Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone; - approvazione delle tariffe, orari e periodi di apertura al pubblico-esercizio degli impianti funiviari; - vigilanza sulla costruzione e l'esercizio degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, secondo le proprie attribuzioni. 	<p>L.r. 74/1989, artt. 3, 10, 13, 14 e 16</p>
TRASPORTI (Trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio con veicoli della categoria M1)	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione del numero massimo di autorizzazioni da prevedere nei regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio con veicoli della categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). 	<p>L.r. 1/2000, Art. 5, lett.f)</p>

¹⁰ Si evidenzia che la l.r. 1/2015, di modifica della l.r. 1/2000 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del D.lgs. 422/1997), all'art. 5, c. 1bis stabilisce che "ad eccezione del bacino metropolitano di Torino, le province gestiscono le procedure di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano, a livello di bacino, previa convenzione tra gli enti soggetti di delega ad esso afferenti e parere vincolante della Regione".

TRASPORTI (Regolazione e vigilanza in materia di navigazione interna)	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche o di altro tipo che interferiscono con la navigazione e interessano due o più comuni, una o più province, regioni limitrofe o Stati esteri, limitatamente al demanio idrico regionale; - Tenuta dei registri delle navi minori e dei galleggianti, il rilascio delle licenze di abilitazione, dei certificati di navigabilità e di ogni altro adempimento connesso; - Tenuta dei registri di costruzione delle navi e dei galleggianti; - Rilascio di estratti cronologici, comprese le funzioni amministrative collegate; - Rilascio di giornali di bordo, comprese le funzioni amministrative collegate; - Rilascio del registro dei reclami, comprese le funzioni amministrative collegate; - Rilascio dell'inventario di bordo, comprese le funzioni amministrative collegate; - Tenuta dei registri ed il rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni ad uso privato; - Funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea e sull'attività delle scuole nautiche tramite la redazione di appositi regolamenti sulla base della normativa di riferimento. 	L.r. 2/2008, Artt. 5 e 24
TRASPORTI (Contratti collettivi nazionali tpl)	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento normativo sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione). 	L.r. 44/00, art. 97
TURISMO	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dell'Albo delle associazioni turistiche pro loco. 	L.r. 36/00, art. 4
	<ul style="list-style-type: none"> - Rilevazione e tenuta dei dati statistici sul movimento turistico; - Rilevazione e tenuta dei dati statistici e amministrativi sulle strutture, le attività e i servizi turistici, compresa la tenuta di albi ed elenchi; - Definizione prezzi e tariffe della ricettività e dei servizi turistici; - Accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività turistiche da individuare con specifica disciplina regionale; - Nulla osta per il rilascio della licenza di esercizio delle agenzie di viaggio e turismo; 	L.r. 12/87, artt. 1,3 L.r. 33/01, artt. 3,5,7

	<ul style="list-style-type: none"> - Formulazione di pareri e la designazione di rappresentanti ed esperti per l'ambito sovracomunale; - Qualificazione e tenuta elenchi abilitati all'esercizio delle professioni turistiche; - Approvazione in linea tecnica dei corsi di formazione professionale. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione della costituzione delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locale; - Promozione, in accordo con la Regione e gli Enti locali, dell'attività di accoglienza e valorizzazione turistica del territorio e coordinano l'attività delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale in ambito provinciale; - Attività di vigilanza sulle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale. 	L.r. 75/96, art. 2
	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione del programma turistico provinciale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali; - Monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali; - Sviluppo e gestione del sistema informativo turistico provinciale, con la collaborazione dei Comuni, nell'ambito dell'osservatorio turistico regionale ed acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e amministrativi sul movimento turistico, sulle strutture, le attività e i servizi turistici, compresa la tenuta di albi ed elenchi; - Nulla-osta all'istituzione di uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) e all'uso della relativa denominazione; - Riconoscimento dei corsi di formazione per le professioni turistiche e l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività turistiche, da individuare con specifica disciplina regionale; - Concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardanti il turismo; - Individuazione dei Comuni rurali non montani ai fini delle deroghe alle attività agro-turistiche. 	L.r. 44/00, art. 83
	<ul style="list-style-type: none"> - Nomina delle commissioni d'esame (professioni turistiche); - Tenuta ed aggiornamento degli elenchi di coloro che sono abilitati all'esercizio delle professioni turistiche. 	L.r. 33/01, art. 5 e 7
	-Individuazione e gestione della rete locale del patrimonio escursionistico ed istituzione delle relative Consulte provinciali per lo svolgimento di	L.r. 12/10, art. 5,9,10,12,17

	<p>funzioni di concertazione e consultive;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approvazione del piano degli interventi sulla rete escursionistica provinciale; - Vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Riconoscimento dei corsi di qualificazione organizzati dai soggetti formativi previsti dalla l.r.63/95. 	l.r. 33/01, art. 3 (l.r. 63/95)
	<ul style="list-style-type: none"> - Accertamento del possesso delle caratteristiche professionali delle agenzie di viaggio e turismo attraverso apposita commissione. 	l.r. 38/09, artt. 8, 9 L.r. 15/88, art. 8
	<ul style="list-style-type: none"> - Accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie in merito alle irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico. 	l.r. 8/10, artt.13, 16
	<ul style="list-style-type: none"> - Vigilanza sull'operato delle ATL e sulla permanenza delle caratteristiche che hanno dato luogo al riconoscimento da parte della Giunta regionale. 	l.r. 10/11, art. 14
VINCOLO IDROGEOLOGICO	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali; - Rilascio di autorizzazioni alla trasformazione e modificazione d'uso del suolo in aree soggette a vincolo idrogeologico non riservate alla Regione e non trasferiti ai comuni. 	L.r. 44/00, art. 64